

STATUTO

Allegato A  
di 27/05/2015  
Rep. Nr. 101157  
Reoc. Nr. 1783



DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1 E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "ACISERVICE S.r.l.", in tedesco "ACISERVICE" G.m.b.H."

Art.2 La società ha sede in Bolzano.

Ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese si indica quale indirizzo della società: Bolzano, Corso Italia n. 19/A.

Essa potrà istituire sedi secondarie e filiali anche altrove o sopprimerle.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.



Art.3 La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento). Essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 La società ha per oggetto l'espletamento in conto proprio e di terzi compresi enti, di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi genere e specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione del turismo interno ed internazionale, con l'espletamento di tutte le pratiche tipiche e proprie dell'agenzia di viaggi, la gestione di parcheggi automobilistici, nonché il noleggio veicoli, motoveicoli ed autoveicoli e la vendita al dettaglio ed il noleggio di accessori per auto motoveicoli e inoltre l'attività di misurazione ed accertamento tecnico e controllo in materia di inquinamento e di sicurezza e revisione autoveicoli, la gestione di un centro tecnico e l'organizzazione di centri di guida sicura, la gestione di manifestazioni, corsi ed in generale di attività attinenti all'educazione ed alla sicurezza stradale, la gestione di centri diagnosi auto, la vendita di materiali, ricambi, materiali di consumo inerenti ai servizi offerti, la gestione di parcheggi e centri di lavaggio, la gestione di attività di scuola guida ed attività connesse. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile, potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese ed in altre società. Rientra nell'oggetto sociale l'esercizio di cambio valute e lo svolgimento degli adempimenti di carattere valutario connessi o pertinenti con l'oggetto sociale.

CAPITALE SOCIALE

Art.5 Il capitale sociale à di Euro 18.600 suddiviso in quote di partecipazione da 100 Euro ciascuna.

Art.6 Le quote sono trasferibili. In caso di cessione deve essere offerta opzione d'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

ASSEMBLEE

Art.7 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

*Handwritten signature: M. K...*

Art.8 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.9 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre quella straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire mediante lettera raccomandata da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro domicilio risultante dal Libro soci.

Art.10 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Al Presidente dell'Assemblea è demandata ogni decisione sulla capacità degli interventi di partecipare all'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con semplice delega scritta.

Art.11 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza il Presidente verrà eletto dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario che, per le Assemblee ordinarie è eletto dall'Assemblea stessa, mentre per le Assemblee Straordinarie dovrà essere un notaio.

Art.12 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di altri soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta deve ritenersi respinta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con voto favorevole della maggioranza.

Art.13 L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### AMMINISTRAZIONE

Art.14 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre, cinque o sette membri eletti dall'Assemblea e che potranno essere anche non soci. L'amministratore Unico ed il consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Amministratori delegati.

Art.15 L'Amministratore unico ed il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri e le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla Legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.



*M. M. M.*

*u. f. m.*

Art.16 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Art.17 L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, correlandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.18 Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto di capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle quote possedute, salvo diverse decisioni che possono essere prese dall'assemblea. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

#### SCIOGLIMENTO

Art.19 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e per la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

#### CLAUSULA COMPROMISSORIA

Art.20 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la Società o tra i soci in dipendenza dal rapporto societario, dovrà essere devoluta ad un Collegio Arbitrale. Il lodo del Collegio assunto irritualmente sarà vincolante per le parti. Il collegio sarà composto da tre membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bolzano.

Art.21 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.

*Ante Siebold*

*M. L. Klaus*

